

VENDITA DI MANUFATTI EX DECLASSIFICATI IN ESERCIZI NON MUNITI DI LICENZA DI  
P.S.

D.M. 9 AGOSTO 2011

Con l'entrata in vigore del D.M. 9 agosto del 2011 i prodotti già riconosciuti ma non classificati (libera vendita) vengono riclassificati, a seconda della tipologia nelle categorie IV, V gruppo "C", "D" e de "E".

Entro due anni dall'entrata in vigore del cennato decreto viene concessa la possibilità di smaltire le scorte (prodotti di cui si abbia prova dell'avvenuto acquisto prima dell'11 settembre 2011) senza l'apposizione sull'imballo della categoria di nuova classificazione, ma seguendo il regime di vendita imposto per la categoria di (nuova) appartenenza.

Giova qui sottolineare che entro il 10 settembre 2013 gli esercizi quali tabaccai, giornalai, supermercati, ambulanti (per questi ultimi è sempre vietata la vendita di prodotti di V cat. gruppo "C" anche se costituenti scorte ai sensi del presente paragrafo) potranno continuare a vendere i prodotti ex declassificati **costituenti scorte (acquistati prima dell'11 settembre 2011)** rientranti nelle categorie V gruppo "C", "D" ed "E" **esclusivamente a soggetti maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di identità.**

La vendita dei suddetti prodotti NON è soggetta a registrazione.

Gli esercizi suddetti NON potranno porre in vendita giacenze riconosciute come rientranti nella categoria IV la cui immissione in commercio è riservata ai titolari di licenza prefettizia di minuta vendita di prodotti esplosivi.

Per i **prodotti acquistati successivamente all'11 settembre 2011** (che possono essere acquistati solo ove siano stati riclassificati dall'importatore o dal fabbricante, previa garanzia, con documentazione scritta, della loro appartenenza alla V categoria gruppo "D" ed "E", anche se ancora etichettati quali "declassificati"), presso i suddetti esercizi potranno essere posti in vendita, senza obbligo di registrazione, esclusivamente i prodotti rientranti nelle categorie V gruppo "D" ed "E". Potranno essere tenuti in giacenza non più di 25 Kg di prodotti di V cat. Gruppo "D" e 10 Kg di prodotti di V cat. gruppo "E".

Gli esercizi suddetti NON potranno pertanto acquistare e porre in vendita prodotti e rientranti nelle categorie IV e V "C" la cui immissione in commercio è riservata ai titolari di licenza prefettizia di minuta vendita.